



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4467

Seduta del 29/03/2021

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA VIGENZA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI NECESSARIE PER
BENEFICIARE DELLE ESENZIONI E30 ED E40

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

RICHIAMATE, altresì, le ordinanze e circolari del Ministero della Salute relativamente alla situazione emergenziale da COVID 19 e le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti dall'Istituto Superiore di Sanità;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2;

DATO ATTO delle disposizioni contenute nella DGR n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020" e, in particolare, delle statuizioni di cui al paragrafo n. 6.14 denominato "Esenzioni":

- "I titolari di esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a quello indicato nella tabella sottostante in relazione alla composizione del nucleo familiare e che hanno presentato l'autocertificazione nel corso dell'anno 2019, avranno le esenzioni rinnovate da Regione Lombardia, a seguito dello scorporo degli esenti certificati dal MEF; è onere e responsabilità del cittadino comunicare l'eventuale variazione dello stato di diritto, in qualsiasi momento, anche antecedente alla scadenza";
- "per favorire un processo di semplificazione e mettere a regime i nuovi flussi automatizzati (...) e per assicurare (...) coloro che devono comunque presentare l'autocertificazione necessaria per beneficiare dell'esenzione E30 ed E40, si procede a posticipare al 30 settembre 2020 le scadenze di tutte le autocertificazioni" per il rinnovo delle esenzioni inizialmente fissate per il 31 marzo 2020;

PRESO ATTO che:

- la DGR n. XI/3615 del 28 settembre 2020 "Determinazioni in merito al rinnovo automatico delle esenzioni per patologia, di cui alla DGR n. 937/2010 e proroga della scadenza delle autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza al 30.9.2020, di cui alla DGR n. 2672/2019" ha prorogato al 12 gennaio 2021, ovvero a 90 giorni oltre la (pregressa) data di fine dell'emergenza COVID, la scadenza di tutte



Regione Lombardia

LA GIUNTA

le autocertificazioni relative al diritto all'esenzione per reddito dal ticket sanitario in scadenza al 30 settembre 2020;

- la DGR XI/4201 del 18 gennaio 2021 "Disposizioni in materia di esenzioni dal ticket sanitario", per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 125/2020 (prolungamento dello stato di emergenza collegato alla pandemia da Sars Cov-2 al 31 gennaio 2021), ha successivamente prorogato al 31 marzo 2021 la scadenza di tutte le autocertificazioni descritte nel punto che precede;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'infezione che porta con sé l'incremento dei casi sul territorio regionale consigliano un ulteriore prolungamento della valenza delle autocertificazioni in oggetto, soprattutto al fine di evitare disagi ai cittadini aventi diritto e ferma restando, per questi ultimi, la sussistenza del diritto all'esenzione;

RIBADITO che rimane comunque onere e responsabilità del cittadino comunicare tempestivamente all'ASST di competenza territoriale l'eventuale perdita dei requisiti del diritto di esenzione autocertificato, chiedendo la revoca dell'attestato di esenzione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, di procedere a posticipare al 30 giugno 2021 la vigenza delle autocertificazioni necessarie per beneficiare delle esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF e di invitare i potenziali beneficiari, entro il medesimo termine allo stato attuale improrogabile, a presentare le autocertificazioni volte all'ottenimento delle esenzioni di cui trattasi per l'esercizio 2021;

RITENUTO che tale differimento consente alle ATS, ciascuna per il territorio di competenza, di procedere altresì ad una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini interessati al fine di garantire il rispetto della scadenza del 30 giugno 2021 (mediante l'utilizzo dei canali già attivi a disposizione: sportelli ASST - o anche presso le farmacie per le sole esenzioni E30 e E40 -; on line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed ai Servizi Welfare online. Cfr. DGR n. 1046 del 17/12/2018) e così contestualmente minimizzare i rischi di perdite del beneficio;

PRECISATO che l'invio alle competenti ATS degli elenchi dei beneficiari delle esenzioni E30 e E40, avverrà, per il tramite di Aria S.p.A, solo a seguito dello scorporo degli esenti certificati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RIBADITO che l'invio del predetto elenco comporterà le dovute verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti, le cui risultanze e i provvedimenti correlati dovranno essere comunicati alla Direzione Generale Welfare;

STABILITO, in considerazione delle proroghe intervenute, di prevedere che a partire dall'esercizio 2022 il termine annuale per la presentazione delle autocertificazioni per l'esenzione E30 e E40 non ricomprese negli elenchi che vengono inviati con cadenza annuale dal MEF sia di regola fissato nella data del 30 giugno fatte salve evoluzioni normative e/o provvedimenti che modifichino la materia in questione;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" così come modificata, tra le altre, dalla legge regionale 6 giugno 2019, n. 9 "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019";

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del SSR, dando atto che l'impatto economico delle esenzioni in esame è storicizzato nei valori previsti nella Legge Regionale 29 dicembre 2020 - n. 27 "Bilancio di previsione 2021 – 2023";

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le D.G.R. relative all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale della Regione Lombardia;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di procedere a posticipare al 30 giugno 2021 la vigenza delle autocertificazioni necessarie per beneficiare delle esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF (appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a quello di cui alla tabella di cui all'allegato n. 6.14 della DGR XI/2672 del 16 dicembre 2019 in relazione alla composizione del nucleo familiare);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. di invitare i potenziali beneficiari a presentare, entro il medesimo termine, le autocertificazioni volte all'ottenimento delle esenzioni per l'esercizio 2021 specificate al punto 1;
3. di dare mandato alle ATS, ciascuna per il territorio di competenza, di procedere altresì ad una campagna di sensibilizzazione verso i cittadini interessati al fine di garantire il rispetto della scadenza del 30 giugno 2021 (mediante l'utilizzo dei canali già attivi a disposizione: sportelli ASST - o anche presso le farmacie per le sole esenzioni E30 e E40 -; on line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) ed ai Servizi welfare online. Cfr. DGR n. 1046 del 17/12/2018);
4. di prevedere che, a partire dall'esercizio 2022, il termine annuale per la presentazione delle autocertificazioni per le esenzioni E30 ed E40 che non rientrano nei rinnovi automatici effettuati dal MEF è di regola fissato nella data del 30 giugno, fatte salve evoluzioni normative e/o provvedimenti che modifichino la materia in questione;
5. di precisare che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del SSR, dando atto che l'impatto economico delle esenzioni in esame è storicizzato nei valori previsti nella Legge Regionale 29 dicembre 2020 - n. 27 "Bilancio di previsione 2021 – 2023";
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge